

Codice A1419A

D.D. 21 gennaio 2022, n. 79

**D.LGS. 117/2017 - L.R. 7/2006 Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - Ufficio decentrato di Torino dell'Associazione "UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO - U.N.I.A.T. PIEMONTE" APS con sede legale nel Comune di Torino- C.F 97741110015.**



**ATTO DD 79/A1419A/2022**

**DEL 21/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale**

**OGGETTO:** D.LGS. 117/2017 - L.R. 7/2006 Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – Ufficio decentrato di Torino dell’Associazione “UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – U.N.I.A.T. PIEMONTE” APS con sede legale nel Comune di Torino– C.F 97741110015.

Premesso che:

- la legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 383), riconosce il valore dell’associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle associazioni con la Regione e il sistema delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

- la l.r. 29.10.2015 n.23, ha definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di Associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la DGR n.1-2692 del 23.12.2015 ha fissato, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle dette funzioni a partire dal I° gennaio 2016;

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle Associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attivita', rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la l.r. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni territoriali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei

procedimenti relativi alla sezione territoriale di competenza;

- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della l.r. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla l.r. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al DPGR n. 5/R del 12 giugno 2006;

Visto il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

Verificato che con Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26.10.2021 si prevede che il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle Regioni avvenga dal 23 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 e che, con le stesse modalità vengano comunicati in via telematica al RUNTS i dati delle ODV e delle APS aventi procedimenti di iscrizione pendenti al giorno antecedente il 23 novembre 2021 (combinato disposto del DM n. 506 del 26.10.2021 e dell'art. 31 comma 2 del DM n. 106 del 2020), in caso di esito favorevole degli stessi, sulla base dell'istruttoria effettuata ai sensi della normativa regionale previgente;

Vista l'istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale Ufficio decentrato di Torino – presentata dall'Associazione "UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – U.N.I.A.T. PIEMONTE" APS con sede legale nel Comune di Torino – C.F 97741110015 pervenuta in data 19 novembre 2021, ns. protocollo n. 41697/A1419A in data 23 novembre 2021;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione ns. prot. n. 43605/A1419A in data 7 dicembre 2021;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione ed in particolare:

- Atto costitutivo in data 11 marzo 2011 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Torino 4 in data 11 aprile 2011 al n. 1681 serie 3;
- Statuto adeguato ai sensi del Decreto Legislativo 117/17 in data 2 novembre 2020 registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Torino 4 in data 24 novembre 2020 al n. 1440 serie 3;
- Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- Copia dell'ultimo bilancio consuntivo con relativo verbale di approvazione;
- Copia del libro soci;
- Copia del registro volontari;
- Relazione delle attività svolte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- Copia del documento d'identità del legale rappresentante;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione aventi sede a Torino i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato pertanto che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (D.Lgs. 117/17) per l'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di

Promozione Sociale ed in particolare:

- finalita' civiche, solidaristiche e utilita' sociale ai sensi art.21 D.Lgs. 117/17;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 117/17;
- prevalenza di attivita' di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 17 e 35 D.Lgs. 117/17;
- democraticita' della struttura ed elettivita' delle cariche sociali ai sensi del Titolo II Cap. n. II C.C. e dell'art. 26 D.Lgs. 117/17;
- relazione di attivita' coerente con le finalita' descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art.9 D.Lgs. 117/17;
- presenza di una o piu' attivita' di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalita' di approvazione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/17 ;
- relazione di attivita' coerente con le finalita' descritte nello Statuto;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale e' stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni gia' esercitate dalle Province e dalla Citta' Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'", art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita'" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformita' a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

Tutto cio' premesso,

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale";
- Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione

sociale);

- Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 e' in vigore il nuovo codice del Terzo Settore;

### **DETERMINA**

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformita' ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della l.r. 7/2006, nonche' degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al d.p.g.r. 5/r- 2006, la seguente Associazione, cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

**Numero iscrizione: 568/TO**

**Denominazione dell'organizzazione iscritta: UNIONE NAZIONALE INQUILINI AMBIENTE E TERRITORIO – U.N.I.A.T. PIEMONTE APS**

**Sede legale: TORINO**

**Codice fiscale: 97741110015**

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

-di procedere alla comunicazione dei dati relativi all'Associazione al Registro Unico del Terzo Settore, entro i termini previsti dal Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26.10.2021.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Sara' cura della Dirigente competente inviare alla sopra indicata Associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sara' pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,  
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio